



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

AREA PERSONALE

Servizio personale tecnico-amministrativo

Decreto n. 1045

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.P.R. 10.1.1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il D.P.R. 3.5.1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Vista la Legge 9.5.1989, n. 168, recante norme sull'autonomia dell'Università;

Vista la Legge 7.8.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la Legge 5.2.1992, n. 104, concernente i diritti dei portatori di handicap;

Visto il D.P.C.M. 7.2.1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;

Visto il D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni;

Vista la Legge 15.5.1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente lo snellimento dell'attività amministrativa;

Vista la Legge 12.3.1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;

Visto il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il D.Lgs. 6.9.2001, n. 368, recante norme sull'attuazione della direttiva 1999/70/Ce relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES;

Visto il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il D.Lgs. 7.3.2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il codice dell'amministrazione digitale;

Visto il D.Lgs. 11.4.2006, n. 198, recante il codice delle pari opportunità tra uomo e donna;

Visto il D.Lgs. 15.3.2010, n. 66 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il codice dell'ordinamento militare, ed in particolare gli artt. 678 e 1014 in materia di riserva nei pubblici concorsi;

Vista la Legge 12.11.2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012), ed in particolare l'art. 15 recante disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive;

Visto il D.L. 21.6.2013, n.69, ed in particolare l'art. 42 (soppressione certificazioni sanitarie), convertito in Legge n. 98/2013;

Vista la Legge 6.8.2013, n. 97 recante "disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge Europea 2013 e in particolare l'art. 7 che modifica la disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni";

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 290 del 14.12.2011 e successive modificazioni;

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Università sottoscritto in data 16.10.2008, relativo al quadriennio giuridico 2006-2009 e primo biennio economico 2006-2007, nonché il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Università sottoscritto in data 12.3.2009, relativo al biennio economico 2008-2009;

Visto il D.R. n. 198 dell'11.7.2001 con il quale è stato emanato il "Regolamento in materia di trattamento, comunicazione e diffusione dei dati personali";

Visto il D.R. n. 625 del 18.12.2001 con il quale è stato emanato il "Regolamento di assunzione del personale tecnico amministrativo" in seguito denominato "Regolamento";

Visto D.R. n. 165 del 12.4.2006 con il quale è stato emanato il "Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del D.Lgs. 196/2003";

Visto il D.R. n. 36 del 22.1.2009 con il quale è stato emanato il "Regolamento di attuazione della Legge 7.8.1990, n. 241";

Visto il D.D.A. n. 1058 del 21.12.2011 con il quale è istituito il contributo per l'iscrizione alle procedure di reclutamento avviate da questo Ateneo;

Visto il D.D.G. n. 1476 del 31.12.2012, con il quale è stato emanato l'atto di organizzazione amministrativa e tecnica che determina il nuovo assetto dell'organizzazione gestionale dell'Ateneo;

Vista la delibera del C.d.A. in data 20.11.2013 con la quale è stata approvata, tra le altre, la pratica di programmazione di fabbisogno per l'anno 2014, che prevede in particolare l'acquisizione di una unità di personale di categoria C, area biblioteche;

Considerato che per il posto sopra citato è stata data attuazione all'art. 30, comma 2 bis e all'art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001, nonché all'art. 57 del C.C.N.L. sottoscritto in data 16.10.2008;

Considerato che a seguito dell'applicazione dell'art. 57 del C.C.N.L. è stata accolta la domanda di una unità di personale di categoria C, area biblioteche, proveniente dall'Università di Modena e Reggio Emilia;

Vista la nota in data 28.08.2014, con la quale il Direttore Generale, dopo attenta analisi della situazione in cui versa il Centro di Servizi del Sistema Bibliotecario di Ateneo, ritiene insufficiente l'acquisizione delle sole unità previste nella programmazione relativa all'anno 2014, e dispone il reclutamento di ulteriori 2 unità di personale dell'area biblioteche, di cui una di categoria C, nell'ambito dei punti organico messi a disposizione per il personale tecnico amministrativo;

Visto il D.L. 31.1.2005, n. 7, convertito con modificazioni in Legge 31.3.2005, n. 43, e, in particolare, l'art. 1 ter, che dispone in materia di programmazione triennale;

Visto il D.Lgs. 29.3.2012, n. 49, recante disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei;

Vista la nota del MIUR prot. n. 21381 del 17.10.2013 e, in particolare, le modalità di impiego dei Punti Organico già dall'1.1.2014;

Visto il D.D.G. n.1044 del 29.08.2014 nel quale risulta una quota residua di 0,5 posti da riservare ai sensi del comma 4, art. 1014, del D.Lgs. 66/2010;

Considerato che la riserva del 30% di cui al comma 3, dell'art. 1014, del D.Lgs. 66/2010, è pari a 0,3 posti;

Precisato che residuano cumulativamente 0,8 posti da accantonare ai sensi del comma 4, art. 1014, del D.Lgs. 66/2010;

Considerato che l'unicità del posto messo a concorso per la struttura interessata non determina l'applicazione delle altre riserve di cui all'art.14 del Regolamento;

Considerato che ai sensi dell'art. 5, 13 e 22 del suddetto Regolamento questa Amministrazione intende attivare la predetta procedura a tempo indeterminato anche per assunzioni a tempo determinato;

Accertata la disponibilità finanziaria nel bilancio di Ateneo;

D E C R E T A

ART. 1

Numero dei posti

1. E' indetta procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con 1 unità di personale da inquadrare nella categoria C, posizione economica C1, area biblioteche presso questo Ateneo.

2. L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

3. La graduatoria di tale procedura potrà essere utilizzata, altresì, per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, nei limiti consentiti dalle norme nel tempo vigenti.

ART. 2

Requisiti generali di ammissione

1. I candidati devono possedere i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea. Saranno ammessi alla selezione anche i familiari di cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e i cittadini di Paesi Terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
- b) titolo di studio previsto dall'art.4 del Regolamento (vedi successivo art.3);
- c) idoneità fisica. L'Amministrazione sottoporrà a visita medica di controllo i vincitori in base alla normativa vigente;
- d) essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva;
- e) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo (se cittadino italiano);
- f) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (se cittadino straniero);
- g) non essere stati destituiti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art.127, 1° comma, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10.1.1957, n.3;
- h) avere adeguata conoscenza della lingua italiana (se cittadino straniero).

2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

3. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura; l'Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento verrà comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 3

Domanda e termine di presentazione

1. Il candidato dovrà produrre la propria domanda di ammissione al concorso in via telematica, compilando l'apposito modulo, entro la data di scadenza indicata nel comma successivo, utilizzando una specifica applicazione informatica, all'indirizzo <https://concorsi.unige.it>, che richiede necessariamente il possesso di posta elettronica per poter effettuare l'auto registrazione al sistema. Dopo aver inserito tutti i dati richiesti per la produzione della domanda, il candidato dovrà effettuare la stampa della ricevuta, che verrà inviata automaticamente via e-mail, da conservare ed eventualmente esibire in caso di controllo da parte dell'Amministrazione. In fase di inoltro, verrà automaticamente attribuito alla domanda un numero identificativo che, unitamente al codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico. Entro la scadenza, è consentito al candidato l'inoltro di ulteriori domande riferite alla stessa procedura selettiva, al fine di correggere eventuali errori e/o per integrazioni; ai fini della partecipazione al concorso, sarà ritenuta valida la domanda con data di presentazione più recente. Il sistema richiede altresì di allegare alla domanda i documenti elettronici di cui ai punti 5 e 9 del presente articolo. **Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso.**

2. La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata entro le ore 14:00 del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso riferito al presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - della Repubblica Italiana.

3. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, sarà possibile procedere alla compilazione e al relativo invio della domanda entro le ore 14.00 del primo giorno ferialmente utile.

4. Al candidato verrà richiesto di sottoscrivere la domanda di ammissione alla procedura e i relativi allegati ai fini dell'attestazione delle dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, e successive modificazioni ed integrazioni, in sede di prova orale.

5. Il candidato dovrà versare un contributo non rimborsabile pari a € 10,00 (dieci), come richiesto dal D.D.A. n. 1058 del 21.12.2011, citato in premessa. Tale contributo dovrà essere versato sul c/c postale n. 258160, Codice IBAN IT13 Y076 0101 4000 0000 0258 160, Codice BIC/SWIFT BPPIITRRXXX, intestato a "Università degli Studi di Genova", indicando nella causale gli estremi del concorso a cui si intende partecipare. La ricevuta attestante il versamento sopra citato dovrà essere allegata alla domanda telematica in formato elettronico (.pdf, .jpg, .gif, ecc.) tramite scansione o fotografia digitale della stessa.

6. Nella domanda il candidato deve dichiarare il proprio cognome e nome, data, luogo di nascita, codice fiscale e residenza nonché:

- a) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea o di essere familiari di un cittadino degli stati membri dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o di essere un cittadino di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di essere titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
- b) se cittadino italiano di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il Comune ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
se cittadino straniero di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento;
- c) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze e gli eventuali procedimenti penali pendenti;
- d) il possesso del **diploma di istruzione secondaria di secondo grado** ovvero del titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente a quelli previsti in base ad accordi internazionali, ovvero alla normativa vigente;
- e) se cittadino italiano: la posizione relativa all'adempimento degli obblighi militari;
- f) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;
- g) di non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art.127, 1° comma, lettera d) del D.P.R. 10.1.1957, n.3;
- h) se cittadino straniero: di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

7. La mancanza delle dichiarazioni di cui al precedente comma 6 comporterà l'esclusione dalla procedura.

8. I candidati riconosciuti disabili ai sensi della legge n. 68/1999, possono richiedere nella domanda speciali modalità di svolgimento delle prove d'esame ai fini di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri candidati.

9. Il candidato è tenuto ad allegare alla domanda telematica la copia non autenticata di un documento di identità in formato elettronico(.pdf, .jpg, .gif, ecc.) tramite scansione o fotografia digitale dello stesso.

10. I titoli e l'elenco delle eventuali pubblicazioni devono essere prodotti compilando gli appositi moduli allegati alla procedura e resi in formato elettronico non modificabile (.pdf). I titoli di studio o di servizio posseduti devono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) compilando il modulo "B" allegato alla domanda. Il possesso dei titoli inerenti l'attività lavorativa comunque prestata di cui al successivo art. 5, comma 1, lettera a), potrà essere dimostrato mediante dichiarazione di cui al modulo "C" allegato.

11. Le stesse modalità previste ai commi precedenti per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione Europea. Per l'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive da parte dei cittadini non appartenenti all'Unione Europea si rimanda all'art.4.

12. Nell'ambito dei titoli le pubblicazioni debbono essere allegate alla domanda in formato elettronico non modificabile (.pdf, .jpg, .gif, ecc.) ed essere elencate e dichiarate conformi agli originali mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta su modulo "D". Per le pubblicazioni stampate all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per quanto concerne le pubblicazioni stampate totalmente o parzialmente in Italia anteriormente al 2.9.2006 devono essere adempiuti gli obblighi previsti dal Decreto Luogotenenziale n. 660/1945; per quelle stampate successivamente a tale data si rimanda alle disposizioni di cui alla legge n. 106/2004 e al relativo regolamento emanato con D.P.R. n. 252/2006.

13. Le pubblicazioni debbono essere presentate nella lingua di origine e tradotte in lingua italiana solo se redatte in lingua diversa da quella/e prevista/e nella prova orale della procedura selettiva cui si riferiscono; tale traduzione deve essere certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

14. Le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere considerate come titoli utili solo ove sia possibile scindere ed individuare l'apporto dei singoli autori, in modo che siano valutabili, a favore del candidato, per la parte che lo riguarda.

15. Non è consentito il riferimento a titoli o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a titoli allegati ad altra domanda di partecipazione ad altra procedura.

16. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando le disposizioni di cui all'art.76 del D.P.R. n. 445/2000, in merito alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

17. L'Università non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda a causa di problemi tecnici di funzionamento e/o configurazione del fornitore di connettività internet e di posta elettronica del candidato.

18. L'Ateneo non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento di comunicazioni, qualora esso dipenda dall'inesatta indicazione del recapito da parte del candidato ovvero dall'omessa, o tardiva, comunicazione del mutamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali disagi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito, o a forza maggiore.

ART. 4

Cittadini non appartenenti all'Unione Europea – dichiarazioni sostitutive

1. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al citato D.P.R. 445/2000, e successive modificazioni, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

2. Al di fuori dei casi previsti al comma precedente i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le predette dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

ART.5

Titoli valutabili

1. Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento, alla valutazione dei titoli è riservato un punteggio parti a 30 punti. Sono valutabili, **purchè attinenti all'attività lavorativa da svolgere**, i seguenti titoli con il punteggio indicato a fianco di ciascuno:

fino a un massimo di punti:

- | | |
|---|----|
| a) attività lavorativa comunque prestata presso Università o altre Pubbliche Amministrazioni (punti 0,5 per ogni bimestre fino ad un massimo di punti 9)
ulteriore punteggio per attività svolte presso l'Università (punti 1 per anno fino a un massimo di punti 3) | 12 |
| b) idoneità a precedenti procedure selettive della categoria di riferimento o superiori | 6 |
| c) altri titoli a giudizio della commissione: ulteriore titolo di studio, compresi specializzazioni post-laurea, master, dottorato ecc., attestati di qualificazione, specializzazione con esame finale, pubblicazioni | 12 |

2. La valutazione dei titoli dei candidati che hanno sostenuto le prove, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove stesse e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.

3. Il risultato della valutazione dei titoli é immediatamente affisso all'albo dell'Ateneo e presso la sede degli esami e reso disponibile ai seguenti indirizzi telematici: <http://www.unige.it/concorsi> , <http://www.unige.it/albo/index.php?id=30>.

ART. 6

Preselezione

1. In ottemperanza ai fondamentali principi di tempestività, economicità e celerità di espletamento delle procedure, qualora il numero delle domande di partecipazione sia superiore alle 150, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a preselezione, mediante ricorso a test a risposta multipla, sui seguenti argomenti:

- Statuto dell'Università degli Studi di Genova: Titoli I e II
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Università sottoscritto in data 16.10.2008: Titoli III, IV e V - - D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"

- Direttiva dell'Università degli Studi di Genova per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (compreso allegato V e VI)

- Nozioni di biblioteconomia e bibliografia.

Lo Statuto e la Direttiva sono disponibili all'indirizzo telematico www.unige.it/regolamenti.

2. Saranno ammessi a sostenere le prove, i candidati che, a seguito della preselezione, si saranno collocati nella graduatoria entro i primi 150 posti.

3. A parità di punteggio la preferenza sarà determinata secondo quanto previsto dall'art. 8 del presente bando.

4. La sede, il giorno e l'ora dell'eventuale preselezione, saranno comunicati ai singoli candidati tramite raccomandata con avviso di ricevimento almeno quindici giorni prima dell'inizio delle medesime.

ART. 7

Prove d'esame

1. Le prove d'esame avranno luogo a Genova e si articoleranno in una prova scritta, una prova scritta a contenuto teorico-pratico e una prova orale.

Programma d'esame:

- nozioni di biblioteconomia e bibliografia, con particolare riferimento a standard catalogafici (es: REICAT, ISB, UNIMARC);
- sviluppo dei servizi e dei contenuti della biblioteca digitale e gestione delle risorse elettroniche (strumenti, standard e progetti);
- tecniche e procedure di acquisizione, collocazione, gestione della circolazione dei documenti e del prestito interbibliotecario;
- nozioni in materia di legislazione di specifico interesse per i servizi di biblioteca (es: normativa sul diritto d'autore, sulla privacy) e normazione del Sistema bibliotecario dell'Università di Genova;
- conoscenza delle principali applicazioni informatiche, degli strumenti di office automation e di organizzazione dei contenuti di pagine web;
- normativa nazionale e regolamenti universitari in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Elementi di organizzazione universitaria con particolare riferimento all'Università degli Studi di Genova (*L. 240/2010 e Statuto*);
- D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

Lo Statuto e i Regolamenti sono disponibili all'indirizzo telematico www.unige.it/regolamenti.

Prova scritta: risoluzione di quesiti a risposta sintetica sugli argomenti del programma d'esame anche mediante l'uso dei mezzi informatici.

Prova scritta a contenuto teorico-pratico: descrizione del flusso procedurale nell'ambito dell'organizzazione e della gestione di servizi bibliotecari anche mediante l'uso dei mezzi informatici.

Prova orale: colloquio sulle materie previste dal programma d'esame nonché accertamento della conoscenza della lingua inglese.

Qualora per motivi organizzativi non fosse possibile usufruire di Aule informatiche adeguatamente capienti, le prove d'esame si svolgeranno senza l'uso dei mezzi informatici. In tal caso l'accertamento delle conoscenze informatiche sarà effettuato durante lo svolgimento della prova orale.

2. Il calendario delle prime due prove è comunicato ai singoli candidati tramite raccomandata con avviso di ricevimento almeno quindici giorni prima dell'inizio delle medesime nonché pubblicato ai seguenti indirizzi telematici: <http://www.unige.it/concorsi> , <http://www.unige.it/albo/index.php?id=30>.

3. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, i punteggi da essi riportati, nonché l'elenco dei candidati non ammessi saranno affissi all'albo dell'Ateneo e presso la sede degli esami e resi disponibili ai seguenti indirizzi telematici: <http://www.unige.it/concorsi> , <http://www.unige.it/albo/index.php?id=30>.

4. La convocazione alla prova orale è comunicata ai candidati almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa.

5. La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

6. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione esaminatrice affigge all'albo dell'Ateneo e presso la sede degli esami l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punteggio riportato da ciascuno. Il medesimo elenco è reso disponibile ai seguenti indirizzi telematici: <http://www.unige.it/concorsi> , <http://www.unige.it/albo/index.php?id=30>.

7. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati devono essere muniti di documento di identità o di riconoscimento valido. In caso di esibizione di documenti non in corso di validità l'interessato, ai fini dell'ammissione, deve dichiarare in calce alla fotocopia del documento che i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

ART.8

Preferenze a parità di merito

1. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:

- a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
- b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
- c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- e) gli orfani di guerra;
- f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
- g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- h) i feriti in combattimento;
- i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
- j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
- k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
- l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
- n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
- o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
- p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
- q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nella Amministrazione che ha indetto il concorso;
- r) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
- s) gli invalidi ed i mutilati civili;
- t) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

- a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche.

2. E' preferito infine il candidato più giovane di età.

ART.9

Nomina della Commissione esaminatrice, formazione ed approvazione della graduatoria

1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Direttore Generale ed è composta da esperti delle materie d'esame, ai sensi dell'art.10 del Regolamento.

Espletate le prove della procedura selettiva la Commissione forma la graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo tenuto conto che lo stesso è pari a 90 punti così suddivisi:

- 60 punti per le prove d'esame;
- 30 punti per i titoli.

2. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna delle prime due prove un punteggio di almeno 18/30. La prova orale si intende superata con un punteggio di almeno 18/30.

3. Il punteggio finale è dato dalla somma dei seguenti addendi:

- media dei punti conseguiti nelle prime due prove;
- punti conseguiti nella prova orale;

- punti attribuiti ai titoli.

4. La graduatoria definitiva dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 8 del presente bando.

5. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento e con le stesse modalità di cui ai precedenti commi, è formata una graduatoria utilizzabile per assunzioni a tempo determinato; senza pregiudizio rispetto alla posizione nella graduatoria a tempo indeterminato.

6. Le procedure devono concludersi entro sei mesi dalla data della riunione preliminare della commissione, salvo che il ritardo dipenda da giustificati impedimenti che devono essere collegialmente motivati.

7. Il Direttore Generale, con proprio decreto, previo accertamento della regolarità formale degli atti relativi alla procedura selettiva, approva la graduatoria definitiva e dichiara vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria stessa nei limiti dei posti previsti dalla procedura.

8. Il decreto di approvazione degli atti è pubblicato mediante affissione all'albo dell'Ateneo e reso disponibile ai seguenti indirizzi telematici: <http://www.unige.it/concorsi>, <http://www.unige.it/albo/index.php?id=30>. Di tale pubblicazione viene data notizia nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – della Repubblica Italiana. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per l'eventuale impugnazione. L'Amministrazione si riserva di valutare la facoltà di utilizzo della graduatoria entro il termine di validità previsto dalle norme nel tempo vigenti.

ART. 10

Costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato

1. L'assunzione in servizio è condizionata alla verifica della copertura finanziaria nel bilancio dell'Ateneo e al rispetto delle disposizioni normative per il reclutamento presso le Università.

2. La determinazione dell'Università di costituire tale rapporto di lavoro viene formalmente notificata all'interessato.

3. Il candidato, utilmente collocato nella graduatoria a tempo indeterminato, stipula con l'Università degli Studi di Genova un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato.

4. La mancata assunzione del servizio nella data stabilita comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento.

5. Il periodo di prova è determinato secondo quanto previsto dall'art. 20 del C.C.N.L. sottoscritto in data 16.10.2008.

6. Ai lavoratori assunti si applica il trattamento economico previsto per la categoria C, posizione economica C1, nonché quello normativo previsto dal C.C.N.L. vigente.

ART. 11

Costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato

1. L'assunzione in servizio è subordinata alle disposizioni legislative in materia di reclutamento di personale a tempo determinato presso le Università, per le motivazioni e nei limiti consentiti dalle norme nel tempo vigenti.

2. La determinazione dell'Università di costituire tale rapporto di lavoro viene formalmente notificata all'interessato.

3. Il candidato utilmente collocato nella graduatoria a tempo determinato, senza alcun pregiudizio rispetto alla posizione nella graduatoria a tempo indeterminato, stipula con l'Università degli Studi di Genova un contratto individuale di lavoro a tempo determinato.

4. In caso di mancata assunzione in servizio nella data stabilita l'Università provvede a depennare il nominativo dalla graduatoria utilizzabile per le assunzioni a tempo determinato. Il contratto eventualmente già stipulato è risolto di diritto.

5. Il periodo di prova è determinato secondo quanto previsto dall'art. 26 del Regolamento.

6. Ai lavoratori assunti si applica il trattamento economico previsto per la categoria C, posizione economica C1, nonché quello normativo previsto dal C.C.N.L. nel tempo vigente per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la durata del contratto a termine e le specifiche statuizioni ivi previste.

ART. 12
Presentazione dei documenti

1. Il lavoratore assunto, ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti per l'accesso, tenuto conto delle dichiarazioni aventi validità illimitata già risultanti nella domanda di partecipazione alla procedura, sarà invitato a presentare a questa Università, entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto, pena la risoluzione del contratto stesso, le seguenti dichiarazioni sostitutive, nonché i documenti sotto specificati:

a) dichiarazione sostitutiva di certificazioni attestante il possesso dei seguenti requisiti, qualora siano trascorsi più di sei mesi dalla data di presentazione della domanda:

- cittadinanza;

- godimento dei diritti civili e politici (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali) con l'indicazione che tale requisito era posseduto anche alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;

- mancanza di condanne penali (ovvero l'esistenza di condanne penali riportate indicando gli estremi delle relative sentenze);

b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ad incompatibilità e cumulo di impieghi di cui all'art 53 del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165;

Le dichiarazioni sostitutive di cui ai predetti punti a) e b) sono redatte su apposito modulo predisposto da questa Università.

2. Qualora gli stati, le qualità personali e i fatti siano documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, i medesimi debbono essere corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

3. I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso. Le firme sugli stessi debbono essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero.

4. Agli atti e documenti di cui al precedente comma redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

5. I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

6. Il lavoratore assunto sarà invitato a regolarizzare entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'invito, pena la risoluzione del contratto, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

ART. 13
Trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari

1. I dati personali forniti dai candidati sono trattati dall'Università degli Studi di Genova – Area Personale – Servizio Personale tecnico-amministrativo, ai sensi della normativa vigente.

2. La comunicazione dei dati personali ad altri soggetti pubblici è ammessa ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e dell'art. 8 del D.R. n. 198 dell'11.7.2001.

3. Ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari forniti dai candidati è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici con il Regolamento di cui al D.R. n. 165 del 12.4.2006 citato in premessa.

ART. 14
Rinvio circa le modalità di espletamento delle procedure

1. Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia di reclutamento del personale nella Pubblica Amministrazione, dal Contratto collettivo nazionale del personale del comparto Università e dal "Regolamento di assunzione del personale tecnico amministrativo".

Genova, 29.08.2014

IL DIRETTORE GENERALE

